

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1. E' costituita una società per azioni con la denominazione:
"SOFTEC S.p.A."

Art. 2. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di software ed automazione per quanto attiene sia all'informatica tradizionale e d'ufficio sia alla telematica e robotica, mediante studi, progetti e realizzazioni di sistemi hardware e software nonché l'attività di servizi di elaborazione e comunicazione, di organizzazione aziendale e marketing strategico ed operativo, di consulenza specialistica per la realizzazione di soluzioni e sistemi o per l'utilizzazione degli stessi, se già operativi, e di formazione nel campo informatico;
- il commercio all'ingrosso di prodotti per l'informatica, hardware, software e materiali accessori in genere;
il tutto nei limiti e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, previo rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti e con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La Società esercita le sue attività produttive e commerciali nei mercati nazionali ed internazionali, anche in congiunzione con terzi e mediante acquisizione diretta di prodotti, tecnologie e servizi.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà - in via strumentale, non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziarie, bancarie e commerciali ritenute utili o necessarie, prestare garanzie reali e personali a favore di terzi se nell'interesse sociale, sottoscrivere prodotti finanziari largamente intesi ed assumere, direttamente o indirettamente, ma non ai fini di collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; potrà altresì affittare e cedere ovvero concedere in affitto ed acquistare aziende relative all'attività esercitata.

Sono espressamente escluse le attività finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e le attività di intermediazione mobiliare di cui agli articoli 18 e seguenti del T.U. dell'Intermediazione Finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Art. 3. La Società ha sede in Milano.

L'assemblea ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché di sopprimerle.

Art. 4. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

CAPITALE

Art. 5. Il capitale sociale è determinato in euro 2.380.330,00 (duemilionitrecentoottantamilatrecentotrenta virgola zero zero) diviso in

n. 2.380.330 (duemilioneitrecentoottantamilatrecentotrenta) azioni prive del valore nominale.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

Le azioni sono nominative.

Le azioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione azionaria.

I soci potranno altresì effettuare versamenti a favore della Società a fondo perduto ed in conto capitale e/o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi con obbligo di rimborso.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 30 ottobre 2017, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 30 ottobre 2012, ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento e in via scindibile per massimi nominali euro 500.000,00 mediante emissione di massime n. 500.000 azioni senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da sottoscrivere entro il termine finale del 30 novembre 2017. Art. 6. Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni, da offrirsi in opzione ai soci in proporzione al capitale già da essi posseduto.

Art. 7. I versamenti delle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

Art. 8. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende nelle quali la Società abbia partecipazione.

Art. 9. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;

b) la trasformazione della Società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto.

Il diritto di recesso è escluso nell'ipotesi di:

a) proroga del termine di durata della Società;

b) introduzione o modificazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

L'intera regolamentazione del diritto di recesso (ivi comprese le modalità di esercizio, i termini, i criteri di determinazione del valore delle azioni e quant'altro), per quanto non disposto diversamente nel presente statuto, è disciplinata dalle norme di legge.

Art. 10. Spetta all'assemblea straordinaria l'emissione di obbligazioni non convertibili al portatore o nominative.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria, a norma dell'art. 2420 bis del codice civile, o dagli amministratori nei casi e con le modalità previste dall'art. 2420 ter del codice civile.

Art. 11. Le azioni sono liberamente trasferibili ed immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi regolamenti di attuazione.

OPA E PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Art. 12.

1. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale", come previsto dal medesimo "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale", trovano applicazione, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai relativi regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del predetto decreto) ed in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (art. 120 del predetto decreto).

2. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel", avente sede presso Borsa Italiana S.p.A. e disciplinato dal "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale" (il "Panel"); il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita i predetti poteri sentita Borsa Italiana S.p.A..

3. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

4. Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento della soglia del 5% (cinque per cento) e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95%

(novantacinque per cento) e la riduzione della partecipazione al di sotto di tali soglie. La mancata comunicazione alla Società del superamento della soglia rilevante o di variazioni delle partecipazioni rilevanti comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

5. La disciplina richiamata nel presente articolo 12 in tema di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria ed in materia di obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

6. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto richiamata nel presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al "Panel". La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il "Panel" per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il "Panel" esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla presente clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A..

7. Finchè le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" tutte le modifiche al presente articolo 12 debbono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla società.

ASSEMBLEE

Art. 13. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni o, ricorrendone le condizioni di legge, entro il termine di 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e provvede all'approvazione del bilancio ed alla nomina delle cariche sociali e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 14. Ogni azione dà diritto a un voto.

Art. 15. L'assemblea dei soci è convocata con preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data fissata per la stessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma o posta elettronica.

Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato

Alternativo del Capitale", l'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, su un quotidiano a rilevante diffusione nazionale.

Art. 16. Possono intervenire all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma terzo dell'art. 2370 c.c.) gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonchè i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" o altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge. In caso di partecipazioni azionarie intestate a società fiduciarie italiane operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni, il voto potrà essere esercitato in maniera divergente in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

L'Assemblea dei soci può svolgersi, qualora sia previsto dall'avviso di convocazione, anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo colui che presiede l'Assemblea ed il Segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

Art. 17. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea potrà farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

Art. 18. L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona designata dai soci presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea e da un notaio nelle assemblee straordinarie.

Art. 19. Per la costituzione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 20. Per la costituzione dell'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque ad undici membri eletti dall'assemblea, in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento della carica. Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" almeno uno dei membri dell'organo amministrativo deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Essi durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 22. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. Spetterà agli amministratori così decaduti provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 23. Il Consiglio eleggerà fra i suoi membri un Presidente, potrà eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

Art. 24. Il consiglio si radunerà sia nella sede della Società, sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri.

Art. 25. La convocazione del consiglio si farà dal Presidente con lettera o fax o e-mail da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun consigliere e sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma o fax o e-mail da spedirsi come sopra almeno un giorno prima.

Art. 26. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei

voti dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e sia ad essi consentito ricevere, visionare e trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il consigliere che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 27. Ai membri del consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea potrà assegnare al consiglio una indennità annuale.

Art. 28. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, nonché di assumere le deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 2, c.c. nel rispetto delle condizioni in detta norma previste e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge in materia.

Nel caso in cui le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale" è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale";

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del "Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale";

c) richiesta della revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari su "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale"; in tal ultimo caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti o rappresentati in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.

Art. 29. Il consiglio può nominare un comitato esecutivo e consiglieri delegati determinandone i poteri, direttori generali, direttori e procuratori speciali e "ad negotia" per determinati atti o categoria di atti.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 30. La firma e la rappresentanza della Società in giudizio e verso i terzi sono devoluti al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché se nominati agli amministratori delegati nei limiti della delega.

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 31. Il controllo di legalità spetta al Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Per tutta la durata del loro incarico, i sindaci debbono possedere i requisiti di legge e regolamentari previsti dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari.

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Per ciò che concerne la durata, i poteri ed i doveri del revisore o della società di revisione si applicano le norme di legge tempo per tempo vigenti.

BILANCIO E UTILI

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio procederà alla formazione del bilancio e della nota integrativa a norma di legge.

Art. 33. Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea, su proposta del consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art. 34. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal consiglio entro il termine che verrà fissato dal consiglio stesso.

Art. 35. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

SCIoglimento

Art. 36. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 37. Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di società per azioni.

Firmato Marco BENATTI

Il sottoscritto Legale Rappresentante consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della società.

Autorizzazione per l'assolvimento del bollo virtuale n. 108375 del 28.07.2017 Dir. Reg. Lombardia.